

## DEFINIZIONI FISCALI SULLE MISURE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA (L. n. 166/16)

1. **IMPOSTE DIRETTE**: Dal punto di vista fiscale si ricorda che tali donazioni (cessioni gratuite di beni) sono da considerarsi quali “**Erogazioni liberali**” definite, ai fini della deducibilità delle imposte dirette dall’art. 100 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). Per quanto riguarda le imposte dirette le imprese possono dedurre il valore della donazione seguendo due possibili opzioni:

### OPZIONE 1)

Le imprese possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge n. 35/05). Più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti.

### OPZIONE 2)

Le erogazioni liberali sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, c. 2 lett. a) del TUIR e Ris. n. 74 del 29/07/2014). Ovviamente tale disposizione è diretta in particolare per imprese di grandi dimensioni che intendano donare importi elevati.

2. **IVA**: Ai fini IVA, invece, i prodotti alimentari come quelli farmaceutici, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, donati sotto forma di erogazione liberale non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili (anche solo la prossimità della data di scadenza) si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10, c. 12 del D.P.R. n. 633/72 in materia di IVA .

Per poter rientrare nei sopracitati regimi sia il donante che il donatore devono rispettare delle procedure e degli adempimenti che vengono direttamente trattati dalla norma in oggetto: in particolare si pone attenzione a tre aspetti contenuti nel disposto normativo oggetto di analisi:

3. **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI IVA E IMPOSTE DIRETTE**: La soglia è stata innalzata a **€ 15.000,00** (rispetto alla precedente che prevedeva un limite di € 5.164,00).

Si necessita, a mio avviso, di una precisazione riguardante la definizione di “beni alimentari facilmente deperibili” (per i quali si è sempre esonerati dalla comunicazione) - superficialmente si potrebbe giungere alla conclusione che siano incluse, quantomeno, tutte

le derrate alimentari fresche o semifresche e che quindi abbiano una data di scadenza molto vicina rispetto a quella dell'avvenuta donazione (è importante comunque dare certezza per evitare fattispecie elusive).

4. **AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEGLI ATTORI AI QUALI POTER EFFETTUARE LA DONAZIONE**: l'ampliamento è avvenuto nella precisa forma dettata dalla proposta Confesercenti: **"ONLUS + Enti di natura privatistica"**.

Tale forma non dà certezza sui soggetti che rientrano e quelli che ne sono esclusi, ma ci fornisce una certa elasticità e libertà, nella scelta dell'imprenditore, a quale soggetto donare (la scelta può essere basata su differenti criteri – logistici, territoriali o per diverse finalità sociali);

5. **DICHIARAZIONE DELL'ENTE BENEFICIARIO**: La dichiarazione obbligatoria dell'Ente beneficiario, strumentale per poter fruire delle forme di deducibilità per il donante, **diviene trimestrale**. Ciò vuol dire (ma è un adempimento a carico dei beneficiari e non dei donatori) che le ONLUS o gli altri enti privati debbano conservare ogni documento che attesti le donazioni da parte di un soggetto in un certo periodo e farne una rendicontazione trimestrale da consegnare a tutte le imprese donanti che sono intervenute nel trimestre precedente. Una volta ricevuto tale rendiconto questo dovrà emergere dalla contabilità dell'azienda donante (non è un adempimento gravoso e, comunque, lo è molto di più per i beneficiari che non per i donanti);
6. **NUOVE MODALITA' DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI**: Si richiedeva la predisposizione di modalità telematiche alternative all'invio per raccomandata A/R della Comunicazione.

La proposta Confesercenti è stata accettata *in toto* con l'introduzione delle "modalità telematiche riepilogative della comunicazione" da chiarire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (ancora non pubblicato) nel prossimo futuro (quasi certamente verrà proposto un applicativo *ad hoc* o l'utilizzo della PEC – l'importante è che queste nuove modalità non costituiscano in alcun modo dei costi per le aziende donanti);

7. **MANTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE IVA**: Si richiedeva l'eliminazione dell'obbligo di annotazione mensile sui registri IVA di natura, qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente – **la proposta non è stata accettata**;
8. **TARIE TRIBUTI LOCALI**: Si richiedeva, con fermezza, o un abbattimento della tariffa o l'introduzione della discriminante all'interno del calcolo della tariffa e si proponeva anche il modello già utilizzato in Francia.

La nuova norma si limita **a dare possibilità ai Comuni** di applicare una percentuale di riduzione a fronte dell'attività benefica.